

DIVISIONE DEL TESTATORE CON SODDISFACIMENTO DELLA QUOTA DEL LEGITTIMARIO MEDIANTE DANARO NON EREDITARIO.

La cassazione che incollo credo sia da tenere in nota.....

Cassazione, sentenza 11 agosto 2015, n. 16698, sez. II civile
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE -
PRETERIZIONE DI EREDI E LESIONE DI LEGITTIMA - Soddifacimento del
riservatario con somma di danaro non compresa nel "relictum" - Disposizione del
testatore a carico degli eredi - Nullità - Fondamento.

Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel "relictum" è affetta da nullità ex art. 735, comma 1, c.c.